

Tribunale di Genova – Sezione penale - Sentenza 6 marzo 2019 n. 907

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GENOVA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

DOTT. PAOLO LEPRI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale CONTRO:

(...) nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. S.Sa. del Foro di Genova (23.11.16)

(...) nato a (...) il (...), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia avv. S.Sa. del Foro di Genova (23.11.16)

LIBERI PRESENTI

IMPUTATI

per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 56 e 643 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dello stato di infermità o di deficienza psichica di (...), in favore del quale (...) era stato nominato amministratore di sostegno, ponevano in essere atti idonei a diretti in modo non equivoco ad indurre il predetto a compiere un atto importante per lui effetti giuridici dannosi: in particolare, (...) prendeva contatti e convocava presso l'abitazione del B. in due occasioni distinte due diversi notai al fine di raccogliere un testamento con cui B. avrebbe favorito anche (...), fidanzata di (...); non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla sua volontà, segnatamente perché i notai constatavano come il (...) non fosse nelle condizioni di manifestare validamente la sua volontà.

MOTIVI

Nel corso del dibattimento, svoltosi alla presenza degli imputati, veniva prodotta documentazione e si procedeva all'esame dei testi richiesti dalle parti. Le parti concordavano l'acquisizione delle sommarie informazioni rese da (...). Esaminati gli imputati, P.M. e difesa concludevano come in epigrafe.

L'odierno processo trae origine dall'esposto presentato il 19.10.2016 da (...), cugina di (...), persona offesa, ottantottenne al momento dei fatti ed oggi deceduto.

Al fine della ricostruzione dei fatti, oltre che alle risultanze delle deposizioni testimoniali e della documentazione prodotta dalle parti, non può non farsi riferimento al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di esame dall'imputato (...), dal momento che le stesse, in punto ragioni della conoscenza tra lui ed il (...), non solo non risultano contraddette da nessuna delle restanti emergenze dibattimentali ma rappresentano addirittura la principale fonte di conoscenza degli elementi necessari per la ricostruzione degli accadimenti.

Ciò posto, deve ritenersi pacifico quanto segue.

(...) conobbe, verso la metà degli anni 80, la persona offesa, in qualità amministratore di condominio dell'immobile ove il secondo risiedeva assieme alla sorella (...); negli anni, il rapporto tra i due uomini era sempre stato di reciproco rispetto e di grande collaborazione nell'ambito dei comuni interessi condominiali (cfr. esame teste (...) - ud. 06.02.19; cfr. esame (...) e (...) - ud. 06.02.19).

Con il passare degli anni, l'età avanzata del (...) e della sorella (...), nonché l'assenza di parenti stretti dei due, indussero il (...) ad assisterli nel compimento di numerose attività, quali la gestione degli immobili del (...) dati in locazione a terzi e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, tutte attività che l'imputato realizzò a titolo gratuito nell'interesse dei due anziani (cfr. esame (...) e (...) - ud. 06.02.19); il (...) si occupò dei fratelli (...) anche sul piano personale, tra l'altro assistendo (...) durante la riabilitazione conseguente ad un ictus (nel 2003), nonché occupandosi dell'organizzazione del funerale della sorella (...) (nell'aprile 2016).

Nel giugno 2016, (...) fu poi nominato amministratore di sostegno di (...), a seguito di ricorso presentato dagli assistenti sanitari del presidio ospedaliero San Martino di Genova (ove il (...) era stato ricoverato in seguito ad una caduta), a causa delle condizioni fisiche e psichiche in cui lo stesso versava (cfr. ricorso per nomina amministratore di sostegno, in atti). L'imputato (...), in particolare, fu nominato amministratore di sostegno, stante la assenza di parenti stretti del (...) ed in quanto indicato dalla stessa persona offesa come colui che già si occupava di tutte le incombenze relative agli immobili di sua proprietà e date in locazione a terzi (cfr. verbale udienza 04.05.16, procedimento di nomina amministratore di sostegno, Tribunale di Genova R.G. n. 6226/2015).

Ipotizza il Pubblico Ministero nella contestazione che, nel corso delle relazioni appena sopra descritte intercorse tra il (...) e la persona offesa, il primo, in concorso con il figlio (...), approfittando dell'incapacità di autodeterminarsi di (...), abbia posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre lo stesso a redigere testamento in favore (tra gli altri) di (...), fidanzata del (...), non riuscendovi per aver poi la persona offesa manifestato innanzi al notaio dubbi sulla propria volontà di testare.

Secondo la difesa degli imputati, invece, il (...) si determinò autonomamente a fare testamento, altresì individuando, senza alcuna influenza esterna, il nominativo della (...) quale propria erede; ed infatti, secondo quanto riferito dagli imputati, il (...) aveva manifestato loro in più occasioni la propria volontà di fare testamento, tra l'altro anche per lasciare parte del suo patrimonio al (...), quale ricompensa per tutta l'assistenza ricevuta da quest'ultimo, individuando autonomamente nella persona della (...) quel soggetto prossimo all'imputato

che, stante il divieto legale per l'amministratore di sostegno di essere nominato erede dall'amministrato, avrebbe potuto ereditare il patrimonio del (...) (cfr. esami (...) e A., ud. 06.02.19).

Tanto premesso, ammessa in via generale la configurabilità del tentativo di circonvenzione di persona incapace (cfr. Cass. Pen. n. 8837/2016 "Il delitto di circonvenzione di persone incapaci è fattispecie punibile anche a titolo di tentativo quando all'opera di induzione del soggetto agente non consegua il compimento dell'atto pregiudizievole per il sopravvenuto verificarsi di fattori esterni indipendenti dalla volontà del soggetto passivo"), occorre verificare se nel caso di specie ricorrano tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 643 c.p.

Quanto all'abuso dello stato di infermità o deficienza psichica della vittima, molto si è discusso in punto capacità cognitive e critiche di (...) al momento dei fatti: sul punto, il dibattimento ha sì determinato l'emersione di fatti e circostanze significativi di una certa capacità della persona offesa (si pensi alla deposizione del consulente della difesa Dott. (...), ud. 06.02.19, nella parte in cui ha dato conto del fatto che il (...) fosse persona sana di mente, capace di intendere e volere), ma ha altresì chiarito come il (...) fosse in effetti circonvenibile, in quanto facilmente influenzabile. In tal senso valga considerare quanto accertato dall'assistente sanitario (...) nel gennaio 2016, a margine del ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno del (...), quanto alla rilevata tendenza della persona offesa ad essere succube della sorella, descritta come il soggetto che aveva la completa gestione del patrimonio familiare (cfr. lettera IST a firma (...) 20.01.16, in atti).

Inoltre, l'attività istruttoria espletata ha restituito prova dell'esistenza di una situazione di disorientamento cognitivo della persona offesa, sia pur momentaneo e non gravissima, in ogni caso sintomatica di una forte vulnerabilità del (...), poi certamente acuitasi a seguito della scomparsa della sorella (...) nella primavera del 2016, così come chiaramente evidenziato nel provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno, nel quale si legge "è evidente la circostanza che il beneficiario non è in grado di provvedere all'amministrazione del proprio patrimonio, né alla gestione della propria persona" (cfr. decreto di nomina di amministratore di sostegno, Tribunale di Genova 01.06.16 "risulta certificata l'attuale impossibilità per il beneficiario di provvedere a sé stesso ed ai propri interessi"; cfr. altresì certificato IST Genova 19.12.15 della Dott.ssa (...)(...) "il paziente per le sue condizioni psico-fisiche non è in grado di tutelare i propri interessi", in atti; cfr. certificato IST Genova 21.12.15 del Dott. (...) "nel complesso il paziente risulta per infermità in stato di impossibilità a provvedere ai propri interessi", in atti; cfr. decreto di nomina di amministratore di sostegno, Tribunale di Genova 01.06.16 "risulta certificata l'attuale impossibilità per il beneficiario di provvedere a sé stesso ed ai propri interessi", in atti; cfr. esame (...), ud. 06.02.19 "non aveva grande consapevolezza di ciò che gli accadeva intorno, ... credeva che mia cugina (n.d.e. (...)) fosse ancora viva; ... parlava di lei come se fosse in cucina che cucinava ...; S. (n.d.e. la badante) viene continuamente scambiata da Edo per (...)" ; cfr. esame teste Dott. (...), ud. 06.02.19 "queste persone qui (n.d.e. come il (...)) che hanno problematiche di natura vasculopatica, soprattutto a livello cerebrale, hanno delle fluttuazioni cognitive. ... c'erano momenti in cui era più coerente, momenti in cui era più confuso"; cfr. S.I.T. (...) del 10.11.16, in atti "il signor (...) quasi

sempre non ricorda le cose che fa, dimentica quelle che dice; spesso di convince di cose mai fatte o dette ... perde sin da subito lucidità ... talvolta mi chiama (...").

Ne deriva pertanto che, nonostante l'accertata capacità di intendere e volere all'esito dell'accertamento tecnico effettuato sul (...) dai dott. (...) e (...) (cfr. documentazione in atti), il (...) stesso al momento dei fatti era senza dubbio circonvenibile, dal momento che gli elementi evidenziati dal personale medico con il quale è entrato in contatto, dalla (...) e dalla (...) sono univocamente sintomatici, oltre che di suoi sfasamenti rispetto alla realtà, di una sostanziale incompatibilità tra le condizioni dell'anziano ed il libero compimento da parte dello stesso di atti gestione patrimoniale, onde di una situazione tale da renderlo, sotto tale aspetto, assoggettabile alle pressioni.

A ciò si aggiunga che costituisce ormai assodato approdo giurisprudenziale quello per cui, con il reato di circonvenzione di incapace, il legislatore non abbia inteso tutelare i soggetti totalmente o parzialmente incapaci dall'abuso che l'agente possa compiere a loro danno a causa dello stato di incapacità in cui versano, ma abbia invece inteso salvaguardare i soggetti che, trovandosi in situazioni tali da renderli particolarmente assoggettabili alle pressioni, agli stimoli ed agli impulsi che altri esercitino su di loro, siano facilmente determinabili e coscientemente indotti al compimento di atti per loro stessi o per altri pregiudizievoli (cfr. Cass. Sez. II, 7101/88), con la conseguenza che qualsiasi persona, seppur capace di intendere e volere, può in concreto venirsi a trovare in situazioni tali da diminuire la propria capacità di autodeterminarsi liberamente e per conseguenza in uno stato di suggestionabilità, onde di circonvenibilità, rilevante nella prospettiva di cui all'art. 643 c.p.

Appare quindi evidente lo stato di assoggettabilità a stimoli e pressioni della persona molto anziana (quale indiscutibilmente era il (...)) e priva (così come il (...) dopo la morte della sorella) di parenti vicini che lo seguano quotidianamente, nei confronti di chi le presti assistenza, come pacificamente fece l'odierno imputato (...), in qualità di suo amministratore di sostegno ed amministratore del condominio ove viveva, i cui rapporti, per stessa ammissione dell'imputato, furono tanto intensi da poter senza dubbio ritenere che il (...) facesse pieno affidamento sull'imputato (cfr. esame (...) - ud. 06.02.19).

E che tale stato di assoggettabilità del (...) fosse certamente percepibile dall'esterno ed in particolare dagli odierni imputati è circostanza agevolmente desumibile sia da quanto riferito da entrambi in sede di esame, allorquando affermavano di essere stati a conoscenza del fatto che l'anziano era convinto che la sorella (...) fosse ancora viva (cfr. esame (...) - ud. 06.02.19; cfr. esame (...) - ud. 06.02.19 "ogni tanto diceva (n.d.e. il (...)) "Eh mia sorella è di là"... ogni tanto aveva questa défaillance, di continuità della presenza della sorella"), sia dal fatto che fu proprio (...) ad occuparsi di gran parte degli atti di natura economica patrimoniale per conto della persona offesa, stante l'incompatibilità tra le condizioni di salute del (...) ed il libero compimento da parte sua di atti gestione patrimoniale. Tanto più che il (...), oltre ad aver assistito personalmente alle visite effettuate sul (...) dagli assistenti sanitari presso l'Ospedale San Martino, aveva pieno accesso alla documentazione medica relativa alle condizioni psichiche dell'anziano ed allegata al ricorso per la nomina ad amministratore di sostegno, con

ciò dovendosi certamente escludere che l'imputato non conoscesse lo stato di incapacità della persona offesa.

Quanto alla prova del fatto che, se non fossero intervenute circostanze esterne, la vittima avrebbe posto in essere atti per se stessa o per altri dannosi, è pacifico che, se i notai (...) e Donati non avessero rilevato lo stato confusionario in cui versava il (...), la volontà di costui di disporre per testamento del proprio (consistente) patrimonio mobiliare e immobiliare sarebbe stata certamente influenzata da terzi, con conseguente lesione del diritto del (...) di testare liberamente e con conseguente lesione delle spettanze successorie di eventuali altri eredi.

Per quanto attiene, invece, alla sussistenza di atti diretti in modo non equivoco ad indurre il (...) a disporre del proprio patrimonio mediante testamento valga considerare quanto segue.

Come è noto, nella giurisprudenza della Cassazione si sono formati in ordine al concetto di induzione rilevante ex art. 643 c.p. due diversi filoni: secondo il primo filone, più restrittivo, l'induzione presuppone una apprezzabile pressione morale, di suggestione o di persuasione, cioè di spinta psicologica che non può ravvisarsi nella pura e semplice richiesta al soggetto passivo (cfr. Cass. Sez. II, 28080/15); secondo un diverso, più risalente e comunque minoritario, filone invece l'induzione può consistere in qualsiasi comportamento o attività - come una semplice richiesta - cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi (Cfr. Cass. Sez. II, 18583/09) o, addirittura, nel semplice rafforzamento di una decisione presa autonomamente dal soggetto passivo (cfr. Cass. Sez. VI, 266/96).

A qualsivoglia filone interpretativo si intenda aderire è pertanto evidente che l'induzione presuppone comunque un comportamento positivo del soggetto attivo volto ad incidere sulla volontà della vittima circa il compimento dell'atto dannoso, quanto meno rafforzandola.

Tanto precisato, un primo indizio della fondatezza dell'ipotesi accusatoria deve essere individuato nella circostanza (peraltro nota ai (...) per loro stessa ammissione - ud. 06.02.19) che il (...) avesse già redatto un testamento olografo in passato, con ciò ben potendosi dubitare che la persona offesa, eventualmente preoccupata per la sorte che avrebbe avuto il suo patrimonio a seguito della sua morte, avvertisse l'esigenza di fare un nuovo testamento, viceversa potendo modificare le disposizioni testamentarie pregresse. Tanto più che il (...), riavvicinatosi alla (...) nei mesi successivi alla morte della sorella (...) (ossia nel periodo di cui al capo di imputazione), non manifestò alla cugina la propria volontà di fare testamento, né le parlò della (...) (cfr. esame teste (...) - ud. 06.02.19).

Valga inoltre considerare la circostanza del dato cronologico relativo ai contatti intercorsi tra il (...) ed i notai a cui venne richiesto di ricevere le volontà testamentarie del (...). In tal senso, se la prima settimana di agosto il notaio (...), contattato con urgenza per conto del (...) perché si presentasse a casa del (...), verificò come quest'ultimo aveva necessità di ricevere solo alcuni chiarimenti in materia successoria (stante l'assenza di eredi necessari), pochissimo tempo dopo (l'11 agosto) il notaio (...), dopo aver ricevuto una mail dall'amministratore di sostegno con cui venivano anticipate le volontà testamentarie della persona offesa, si recava presso l'abitazione di quest'ultima per ricevere testamento ed ivi rinveniva, oltre al presunto

testatore, anche alcuni soggetti - reperiti dallo stesso (...) - pronti ad assistere alle operazioni notarili in qualità di testimoni.

Ebbene, la circostanza che in un così breve lasso di tempo il (...) non solo avesse pienamente superato i propri dubbi in materia successoria, ma avesse altresì raggiunto un grado di convincimento tale da voler immediatamente disporre, consente di ritenere che vi fu una qualche ingerenza da parte di terzi nella determinazione della persona offesa a testare. E ciò anche alla luce del fatto che il (...) non contattò nuovamente il notaio (...), che aveva accertato l'assenza della volontà di disporre del (...) solo pochi giorni prima e che avrebbe potuto avanzare dubbi sulle piene facoltà dell'anziano, né tanto meno il notaio di fiducia del (...) che, come chiarito dallo stesso imputato, lo aveva assistito in passato per ogni attività immobiliare da lui realizzata, ma si rivolse piuttosto ad un terzo professionista, che non conosceva e che era certamente all'oscuro di quanto accaduto nei giorni precedenti (cfr. esame teste (...), ud. 17.7.18 "sicuramente non mi è stato detto che altri Notai se n'erano occupati").

Inoltre, costituisce ulteriore indizio della fondatezza dell'ipotesi accusatoria la circostanza che il (...), pur consapevole delle condizioni psichiche del (...), non si attivò affatto per informare il giudice tutelare circa l'intenzione dell'amministrato di compiere un atto di disposizione testamentaria, viceversa in un brevissimo lasso di tempo convocando il notaio (...), reperendo lo specialista che avrebbe dovuto accertare la capacità di intendere e volere dell'anziano ai fini del testamento ed individuando preventivamente i testimoni per il compimento dell'atto notarile (cfr. esame (...) e A., ud. 06.02.19). Tutti comportamenti complessivamente significativi del fatto che il (...) abbia posto in essere condotte idonee, se non a realizzare una vera e propria pressione morale sulla persona offesa, certamente a rafforzare la volontà testamentaria del (...), agevolandone fattivamente la concretizzazione.

Ed in effetti la circostanza che la volontà del (...) di redigere un testamento possa essere stata rafforzata dal contegno di terzi può essere plasticamente desunta dal comportamento tenuto dalla persona offesa a seguito dei fatti dell'agosto 2016. In tal senso, la teste (...) ha riferito a dibattimento di aver contattato il cugino (...) ad inizio agosto (dopo aver saputo dalla badante S. della presenza del notaio e dei testimoni nella casa dell'anziano) e di aver saputo da quest'ultimo che temeva di aver firmato qualche documento, forse un testamento, non ricordando con precisione quanto fosse accaduto (cfr. esame teste (...), ud. 06.02.19: "quando ho parlato con Edo gli ho chiesto se erano andate delle persone a trovarlo, e lui mi aveva detto 'Sì, sono venute delle persone ... mi sembra mi abbiano fatto firmare un testamento, però non mi ricordo, perché sono fuori fase'").

Peraltro, lo stato confusionale percepito dai notai (...) e D., unitamente ai dubbi manifestati alla cugina (...), potrebbero addirittura indurre a dubitare del fatto che il (...) si fosse autonomamente determinato a fare testamento, così come invece ribadito dagli imputati: ed infatti, se la persona offesa fosse stata davvero determinata a fare un nuovo testamento ovvero a modificare il precedente, sarebbe stata altresì in grado di ribadire, almeno in qualche occasione, tale convincimento anche innanzi a terzi. E tale conclusione potrebbe apparire ulteriormente riscontrata dalla circostanza del ritrovamento, da parte della (...), di una lettera a lei indirizzata, contenente un biglietto vergata dal (...) di suo pugno, nel quale scrisse di voler

annullare ciò che aveva firmato in data 11 agosto 2016 (cfr. prod. in atti): trattasi infatti di circostanza idonea a fare dubitare non solo del fatto il (...) fosse artefice delle proprie scelte ma anche che quest'ultimo fosse davvero consapevole di quanto stava accadendo intorno a lui nel periodo di cui al capo di imputazione.

Ebbene, i predetti elementi indiziari appaiono seriamente ed univocamente significativi del fatto che il processo di formazione della volontà testamentaria del (...), persona circonvenibile per età e per condizioni personali, sia stato influenzato dalle condotte di terzi ed in particolare del (...), persona di sua fiducia e che certamente si attivò onde consentire a che il (...) facesse testamento in favore (tra l'altro) della (...), fidanzata del figlio.

Ed infatti, anche a voler ritenere che il (...) si fosse invece determinato a fare testamento in piena autonomia e senza alcuna interferenza del (...), deve escludersi che la persona offesa possa aver individuato il nominativo di (...) quale beneficiario principale delle proprie disposizioni testamentarie, senza che ciò gli fosse stato per lo meno suggerito dagli odierni imputati.

In tal senso, valga anzitutto considerare il fatto che il (...) conobbe la (...) (quale fidanzata di (...)) solo nell'estate del 2016 e che ebbe occasione di vederla prima dei fatti di cui all'imputazione solo due o tre volte, allorquando (...) la portò con sé a casa dell'anziano (cfr. esame (...) e (...), ud. 06.02.19: cfr. S.I.T. (...) 10.11.16 "ho avuto modo di vedere la signora (...) solo in due occasioni (verosimilmente nei primissimi giorni del trascorso mese di agosto)").

Inoltre, secondo la bozza di testamento inviata dall'imputato (...) al notaio (...), a fronte di un patrimonio rappresentato da circa 800.000 Euro e dieci immobili, il (...) avrebbe previsto di lasciare alla (...) quattro immobili (siti in (...) ed in (...)), oltre ad una consistente somma di denaro, i titoli di stato ed il contenuto della cassetta di sicurezza (cfr. allegato mail 10.08.16 inviata dal (...) al notaio (...), in atti): ebbene, non vi è chi non veda come sia arduo ritenere che un uomo descritto dai più come particolarmente attento al proprio patrimonio possa aver autonomamente deciso di lasciare buona parte dei propri averi, peraltro assai consistenti, ad una donna a lui quasi sconosciuta.

A riscontro di tale conclusione, valga considerare anche il fatto che il (...), in occasione della perizia effettuata dal dott. (...), riferì al medico di voler disporre del proprio patrimonio in favore dell'Istituto (...) o dell'Associazione (...) di (...), viceversa non citando affatto la (...) tra i beneficiari del suo testamento (cfr. esame consulente (...); cfr. perizia Dott. (...) e Dott. (...), pag. 3, in atti "si mostra consapevole dello scopo della nostra visita e motiva la sua richiesta di valutazione clinica al fine di poter trasferire il suo patrimonio ... all'istituto (...) o all'Associazione per malati di tumore (...)"). Ebbene, la circostanza che il (...), in data 28 luglio (ossia pochissimi giorni prima di incontrare il notaio (...)), non avesse affatto manifestato l'intenzione di nominare quale propria erede la (...), viceversa citando solo le predette associazioni, rappresenta un ulteriore rilevante riscontro alla fondatezza dell'ipotesi accusatoria.

E del resto, deve ulteriormente dubitarsi della corrispondenza al vero della versione resa dal (...) a dibattimento circa l'autonoma determinazione della persona offesa a testare in favore

della (...), stante la sostanziale difformità rispetto a quanto da lui stesso riferito in sede di interrogatorio, allorquando precisò di essere a conoscenza del fatto che il (...) volesse testare in favore delle predette associazioni (cfr. verbale interrogatorio (...), acquisito limitatamente alle contestazioni del P.M. in sede di esame).

Viceversa, nessun rilievo va attribuito al fatto che il (...), all'incontro con il Notaio (...), nominò inizialmente la (...) tra i beneficiari del suo testamento (peraltro poi contraddicendosi subito dopo), atteso che tale circostanza non è affatto incompatibile con una ricostruzione dei fatti secondo cui la volontà testamentaria della persona offesa, quanto all'individuazione del nominativo di (...), venne influenzata dal suggerimento di tale nome da parte degli odierni imputati.

Di talché, l'insieme degli elementi indiziari fin qui riassunti impone di ritenere provato in termini di certezza processuale che (...), approfittando dello stato di circonvenibilità in cui versava la persona offesa, ebbe ad incidere sulla volontà testamentaria del (...), non riuscendo nell'intento per ragioni esterne (segnatamente, per il fatto che il notaio (...) rilevò l'assenza di volontà testamentaria dell'anziano).

E ciò avvenne certamente con il concorso del figlio (...).

Infatti, il concorso di quest'ultimo nella condotta illecita del padre è desumibile dal fatto che l'imputato era presente all'incontro con il notaio (...), che peraltro aveva in precedenza contattato onde fissare il predetto appuntamento (cfr. esame teste (...) "nei primi giorni di agosto sono stata contattata più volte sia dal (...) che dal (...)", dal fatto che la beneficiaria principale del testamento sarebbe stata la sua fidanzata, nonché dal fatto che fu proprio l'imputato a presentare al (...) la (...), portandola in due o tre occasioni presso la sua abitazione, senza che ne sussistesse alcuna ragione di visita e proprio nel periodo immediatamente precedente ai fatti dell'agosto 2016. E tale conclusione può dirsi confermata dal fatto che tra le persone contattate dai (...) per assistere alla redazione del testamento per atto di notaio vi era anche (...), nipote della (...), che mai aveva conosciuto il (...), circostanza questa ulteriormente significativa del coinvolgimento del (...) nella condotta illecita di cui in imputazione (cfr. esame (...) - ud. 17.07.18 "mi chiedono di fare da testimone, il signor (...) ... mi diceva questa cosa qui, che andava fatto testamento, che c'era bisogno di un testimone").

Nessun dubbio, peraltro, circa l'univocità e l'idoneità dei predetti comportamenti a determinare l'induzione del (...), nella forma di cui si è detto, a fare testamento in favore della (...): come chiarito da costante giurisprudenza, infatti, la valutazione circa l'idoneità e non equivocità degli atti, ai sensi dell'art. 56 c.p., deve essere effettuata alla luce della situazione che si presentava all'imputato al momento dell'azione (cfr. Cass. Pen. Sez. 1, Sentenza n. 32851 del 10/06/2013). Ebbene, non vi è chi non veda come le condotte degli imputati, consistite (almeno) nella fattiva agevolazione della concretizzazione della volontà testamentaria del (...), fossero senza dubbio idonei e diretti univocamente alla produzione dell'evento delittuoso, tenuto conto non solo del ruolo rivestito dal (...) (persona cui il (...) si affidava integralmente) ma anche delle concrete condizioni in cui l'anziano (ultraottantenne e certamente in stato di alterazione psichica) versava al momento dei fatti.

Per tutti questi motivi, data la seria convergenza degli elementi indiziari predetti, s'impone l'affermazione della penale responsabilità degli odierni imputati in ordine al reato di cui in epigrafe.

Quanto al trattamento sanzionatorio, lo stato di incensuratezza degli imputati, nonché la circostanza che, prima della morte della persona offesa, i (...) abbiano versato al subentrato amministratore di sostegno Annamaria Costa la somma di Euro 4.000,00 a titolo risarcitorio (cfr. prod. in atti), consentono di riconoscere in favore di (...) e (...) le circostanze attenuanti generiche.

Quanto al (...), alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., ed in particolare tenuto conto del maggior grado di partecipazione attiva al reato, si stima come equa la pena finale di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, così calcolata: pena base, ai sensi degli artt. 56 e 643 c.p., mesi nove di reclusione ed Euro 300,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena finale summenzionata.

Quanto al (...), si stima come equa la pena finale di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 100,00 di multa, così calcolata: pena base, ai sensi degli artt. 56 e 643 c.p., mesi otto di reclusione ed Euro 150,00 di multa, ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena finale summenzionata.

Alla condanna segue di diritto la condanna al pagamento delle spese processuali.

Sussistono i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, atteso lo stato di incensuratezza degli imputati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

(...) e (...) responsabili del reato loro ascritto e, concesse le attenuanti generiche, condanna (...) alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa e (...) alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed Euro 100,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

Concede agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.

Così deciso in Genova il 4 marzo 2019.

Depositata in Cancelleria il 6 marzo 2019.